

Legittima e autonomia- sintesi delle lezioni

Sara Landini

Legittima e autonomia

- Abbiamo considerato come la legittima limiti l'autonomia del disponente esponendo disposizioni mortis causa o donazioni in lesione della legittima all'azione di riduzione (v. sentenza indicata e forum).

Legittima e autonomia

- Il legittimario leso potrà compiere scelte:
 - rinunciare ad agire in riduzione dopo l'apertura della successione
 - fare opposizione alle donazioni nei casi di cui all'art. 563, 4° comma
 - rinunciare a fare opposizione nei casi cui all'art. 563, 4° comma
 - stipulare accordi in fase di reintegrazione con i beneficiari di disposizione lesive della legittima e con i terzi nei casi di cui all'art. 563, 1 comma

Legittima e autonomia del disponente

- Il legittimario potrà ricevere la quota spettante anche a titolo di legato (art. 552 legato in conto di legittima) o donazioni (art. 564, 2).
- Il legittimario potrà essere dispensato dal de cuius dall'imputare quanto ricevuto a titolo di legato o donazione nella legittima (art. 564 2 comma).
- Il legittimario potrà ricevere legati in sostituzione di legittima (art. 551)

Legittima e autonomia del disponente

- La dottrina ha ormai da tempo individuato due differenti modalità di attuare la divisione distinguendo in primo luogo tra assegni semplici (art. 733) e assegni qualificati (artt. 734 e 588) (Coviello, Megoni, Carusi)

Legittima e autonomia del disponente

- Nella prima ipotesi la disposizione testamentaria ha efficacia meramente obbligatoria, in quanto mediante essa il testatore, non previene il formarsi della comunione attribuendo mortis causa ai propri eredi i beni dell'asse ereditario, ma provvede soltanto nel senso di vincolare la futura divisione ad un assetto normativo da lui previsto nel testamento.
- Si tratta però di un obbligo che si inserisce nel procedimento acquisitivo dei beni.

Legittima e autonomia del disponente

- Nella seconda ipotesi invece il testatore interviene con la sua attività negoziale impedendo il formarsi della comunione in quanto attraverso i c.d. assegni qualificati si provvede direttamente ad attribuire i beni dell'asse agli eredi secondo quote determinate ex ante (art. 734) oppure secondo quote da determinarsi ex post in relazione all'entità dei beni assegnati (art. 588 II° comma)

Legittima e autonomia del disponente

- La prima difficoltà che tale partizione importa concerne la stessa distinguibilità delle due ipotesi nella fase dell'interpretazione del testamento.
- La giurisprudenza ha individuato dei canoni a cui fare riferimento al fine di stabilire quando è che il de cuius ha inteso compiere un'assegnazione ex art. 734 impedendo il formarsi della comunione e quando, invece, ha inteso soltanto dettare alcune regole per la futura divisione ex art. 733.
- Il principale criterio di distinzione adottato dai giudici è quello della completezza o meno della disposizione sotto il profilo della specificazione dei beni assegnati. Solo nel caso in cui "il testatore abbia disposto del proprio patrimonio dividendo i propri beni tra gli eredi in modo analitico, con precisione ed attenta valutazione della loro ubicazione e consistenza, ricorre l'ipotesi dell'assegno divisorio c.d. qualificato, di cui all'art. 734 c.c., avente efficacia reale" .
- Per il resto "l'accertamento della ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra fattispecie costituisce indagine di fatto sulla volontà del testatore non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da corretta motivazione" (Cass. 10306/1996)

Legittima e autonomia del disponente

- «Quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l'ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 c.c.), che ricorre se il de cuius si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta divisio inter liberos (art. 734 c.c.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali. Ne consegue che l'erede escluso dall'assegnazione del cespite cui si riferisce la controversia nel corso della quale si è verificato il decesso del dante causa versa in una situazione di carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio.»
- **Cassazione civile, sez. II, 14/07/2011, n. 15501**

Legittima e successioni transfrontaliere 650/2012

- Considerando 23 relativamente all'art. 21 del regolamento : In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la **residenza abituale** del defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento

Legittima e successioni transfrontaliere 650/2012

- Considerando 24: casi problematici
-
- In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.

Legittima e successioni transfrontaliere 650/2012

- Scelta della legge Articolo 22
- 1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
- Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
- 2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.
- 3. La validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.
- 4. La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

E i diritti dei legittimari?

- Considerando 50: La legge che, in base al presente regolamento , disciplinerà l'ammissibilità e la validità sostanziale di una disposizione a causa di morte nonché, per quanto riguarda i patti successori, gli effetti vincolanti di tali patti tra le parti, non dovrebbe pregiudicare i diritti di chiunque, in forza della legge applicabile alla successione, abbia diritto a una quota di legittima o abbia un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.

Lasciamo aperto un quesito per la prossima lezione

- E' possibile avere rinuncia preventiva all'azione di restituzione???